



29.03.2022

Covid-19 Newsletter n. 4/2022

→ **ORDINANZA PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE n. 10 dd. 28.03.2022**

Gentili associati,
alcune misure preventive contro la diffusione del Coronavirus sono state adattate all'attuale sviluppo della pandemia.
Questa newsletter Vi fornisce le informazioni più importanti in ordine all'ultima ordinanza.

Cordiali saluti

Martin Haller
Presidente



Thomas Pardeller
Direttore



ORDINANZA N. 10 dd. 28.03.22 (l'ordinanza è allegata alla presente).

L'ordinanza recepisce quanto stabilito dal decreto legge 24.03.2022 n. 24.

Le seguenti disposizioni sono importanti per l'artigianato.

Esse valgono dal 1.4. al 30.4.2022.

I) OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE

In generale:

Fino al 30.4.22 vige l'obbligo generale di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso ad eccezione della propria abitazione. L'obbligo non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.

Servizi alla persona

Dal 01.04.2022, le mascherine FFP2 non sono più obbligatorie per i clienti e i lavoratori per i servizi alla persona (estetisti, parrucchieri...). Tuttavia, sarà necessario indossare la mascherina c.d. "chirurgica".

Trasporto:

Per l'accesso e l'utilizzo di tutti i mezzi di trasporto pubblico, urbani ed extraurbani, vi è l'obbligo di indossare la mascherina FFP2.

Rimangono esenti dall'obbligo di indossare la mascherina le persone impegnate in un'attività sportiva, i bambini sotto i sei anni, le persone con malattie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e coloro che interagiscono con queste persone e si trovano quindi nella stessa situazione di incompatibilità.

II) GREEN PASS

Lavorare nel settore privato:

Sia nel lavoro pubblico che in quello privato, il possesso del Green Pass Base (vaccinato, guarito o Test negativo) rimane requisito per accedere al posto di lavoro. I lavoratori che hanno più di 50 anni possono tornare al lavoro se in possesso del Green Pass Base, fermo restando l'obbligo di vaccinazione previsto e le sanzioni corrispondenti (**vedi capitolo separato sotto**).

Gastronomia:

- ✓ Per l'accesso alle mense e ai servizi di catering continuativo, il Green Pass Base (vaccinato/guarito/Test negativo) è richiesto fino al 30.04.2022

- ✓ Per l'accesso ai servizi di gastronomia in luoghi chiusi (al bancone o al tavolo), ad eccezione di quelli forniti all'interno di strutture ricettive e riservati esclusivamente agli ospiti notturni, il Green Pass Base è richiesto dal 1.4.2022- 30.04.2022
- ✓ Per le consumazioni negli spazi all'aperto della gastronomia, a partire dal 01.04.2022 non occorrerà più il Green Pass.

Servizi alla persona:

Dal 01.04.2022, i clienti che accedono servizi alla persona (parrucchiere, estetista..) non saranno più tenuti a presentare il Green Pass.

Mezzi di trasporto:

In alcuni mezzi di trasporto pubblico, il possesso del Green Pass Semplice (vaccinato, guarito, Test negativo) è richiesto dal 1.4.2022 al 30.04.2022.

Questo riguarda, tra gli altri, gli autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti nonché gli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.

III)VACCINAZIONE OBBLIGATORIA PER LE PERSONE CON ETA' SUPERIORE A 50 ANNI NEL SETTORE PRIVATO

La vaccinazione obbligatoria rimane in vigore per le persone di età superiore ai 50 anni; in caso di inosservanza è comminata una sanzione di € 100,00.

Tuttavia, per l'accesso al posto di lavoro per le persone oltre i 50 anni, sarà possibile presentare il Green Pass Semplice (anziché rafforzato)

Quindi, se una persona ha >50 anni e non è vaccinata, può tornare al lavoro, a condizione che presenti il Green Pass Semplice (=vaccinato, guarito, Test negativo).

Pertanto, per un dipendente non vaccinato, con età superiore a 50 anni, l'assolvimento dell'obbligo vaccinale non è più condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

IV)ISOLAMENTO E QUARANTENA

Chiunque sia risultato positivo al coronavirus deve rimanere in isolamento, cioè non può lasciare la propria abitazione o dimora fino all'accertamento della guarigione, che avviene secondo le modalità stabilite dalla disciplina statale vigente.

Le persone che hanno avuto un contatto stretto con una persona che è risultata positiva, invece, non devono più andare in quarantena preventiva a partire dal 01.04.2022. Tuttavia, queste persone di contatto sono soggette alle norme già note sull'autosorveglianza, cioè dovranno indossare, in luoghi chiusi o affollati, una mascherina FFP2 per una durata di 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso confermato di Covid19 ed eseguire il Coronatest alla

prima comparsa dei sintomi. Se i sintomi persistono, il Coronatest deve essere fatto anche il 5° giorno dopo l'ultimo contatto con il caso confermato Covid.